Determina

Num. **232** del **12/08/2025**

SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE, GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO FORESTALE

Oggetto

PR - FESR 2021-2027 - PRIORITA' 2 - OBIETTIVO SPECIFICO: 2.7 - AZIONE 2.7.1: INFRASTRUTTURE VERDI E BLU URBANE E PERIURBANE. PROGETTO DENOMINATO "PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL TORRENTE RODANO, ZSC - IT4030021 - ZSC - RIO RODANO, FONTANILI DI FOGLIANO E ARIOLO, AREA PERI-URBANA EST DI REGGIO EMILIA E CANALI IN GESTIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLEMILIA CENTRALE". DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT D) DEL D.LGS 36/2023 CON NUOVA APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO. (CUP_D88E23000200007).

Proposta num. 656 / 2025

Viale Martiri della Libertà, 34 - 41121 Modena
C.F. 94164020367 - Part. IVA 03435780360
tel 059209311 - cell 3485219711 - fax 059209803
protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it
http://www.parchiemiliacentrale.it

copia informatica per consultazione

Responsabile del Servizio

RICORDATO che la Regione Emilia-Romagna con la Legge regionale 23/12/2011, n. 24 e s.m.i. ha disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000 attraverso la definizione di cinque macroaree territoriali, fra le quali la Macroarea per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;

CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente con propria deliberazione n. 42 del 29/06/2023 ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona del sottoscritto Arch. Valerio Fioravanti;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 386 del 18/12/2024 avente per oggetto *"Conferimento incarichi di Elevata Qualificazione anno 2025"* a decorrere dal 01/01/2025 sino al 31/12/2025;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni di Comitato Esecutivo:

- n. 2 del 13/01/2025, avente per oggetto *"Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025/2027. Approvazione"*;
- n. 3 del 13/01/2025, avente per oggetto *"Approvazione bilancio di previsione armonizzato 2025-2027 e documenti allegati"*;
- n. 4 del 13/01/2025, avente per oggetto *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027"*;
- n. 8 del 29/01/2025, avente per oggetto *"Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 - Ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021"*;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale 17 Luglio 2023 n° 1243 ad oggetto “PR FESR 2021-2027. PRIORITÀ 2. OBIETTIVO SPECIFICO: 2.7. AZIONE 2.7.1. APPROVAZIONE DEL "BANDO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI E BLU IN AREE URBANE E PERIURBANE", con la quale è stato definito l’ammontare complessivo delle risorse disponibili per l’attuazione del sopracitato programma in € 18.000.000,00, definiti i criteri sulla base dei quali verranno ripartite le risorse disponibili ed approvato l’Allegato A) a titolo “BANDO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI E BLU IN AREE URBANE E PERIURBANE”;

RICHIAMATA la Delibera del Comitato Esecutivo n. 68 del 26/10/2023 ad oggetto “Approvazione schema d'atto e autorizzazione alla stipula dell'accordo operativo, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 accordo per la redazione di una proposta progettuale condivisa da candidare sul bando PR FESR 2021-2027 - priorità 2 - obiettivo specifico: 2.7 azione 2.7.1. "Bando per la progettazione e realizzazione di infrastrutture verdi e blu in aree urbane e periurbane", approvato con DGR della Regione Emilia - Romagna n. 1243 del 17/07/2023” con la quale veniva approvato l’accordo operativo tra il Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, il Comune di Reggio Emilia e l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale;

VALUTATE le priorità d'intervento sul territorio ed in conformità a quanto previsto dal programma e dalle relative prescrizioni tecniche si è deciso di redarre una proposta progettuale denominata, “PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL TORRENTE RODANO, ZSC - IT4030021 - ZSC - RIO RODANO, FONTANILI DI FOGLIANO E ARIOLO, AREA PERI-URBANA EST DI REGGIO EMILIA E CANALI IN GESTIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLEMILIA CENTRALE”, da presentare per l’ammissione a finanziamento all’interno del sopracitato programma;

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo dell’Ente n. 75 del 24/11/2023 con la quale veniva approvato, in linea tecnica, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) dei lavori di che

copia informatica per consultazione

trattasi nell’importo complessivo di € 1.875.000,00, e si stabiliva di effettuare formale domanda di finanziamento trasmettendo il progetto, corredato della prescritta documentazione alla Regione Emilia-Romagna, per l’ammissione a finanziamento nell’ambito del "Bando per la progettazione e realizzazione di infrastrutture verdi e blu in aree urbane e periurbane";

DATO ATTO che tale proposta progettuale è stata presentata al fine dell’ottenimento del finanziamento, numero domanda 42230, al protocollo dell’Ente n. 4149 del 29/11/2023;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia – Romagna n. 5287 del 14/03/2024 ad oggetto “PR FESR 2021-2027 PRIORITÀ 2. OBIETTIVO SPECIFICO: 2.7. AZIONE 2.7.1. BANDO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI E BLU IN AREE URBANE E PERIURBANE. APPROVAZIONE GRADUATORIA” in cui veniva inserito il progetto in oggetto tra quelli finanziabili;

RICHIAMATA la determinazione n. 385 del 18/12/2024 di conferimento di un incarico professionale per progettazione esecutiva e successiva direzione dei lavori, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per il “PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL TORRENTE RODANO, ZSC - IT4030021 - ZSC - RIO RODANO, FONTANILI DI FOGLIANO E ARIOLO, AREA PERI-URBANA EST DI REGGIO EMILIA E CANALI IN GESTIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE” all’ Ing. Marco Monaci SRL, con sede in Via Tintoretto, 5 Castelnuovo Rangone (MO), C.F. e P.IVA 03791470366;

VISTA la determinazione n. 228 del 07/08/2025 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo “PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL TORRENTE RODANO, ZSC - IT4030021 - ZSC - RIO RODANO, FONTANILI DI FOGLIANO E ARIOLO, AREA PERI-URBANA EST DI REGGIO EMILIA E CANALI IN GESTIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE” per un importo totale di € 1.875.000,00;

DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato verificato e validato a norma di legge con documento di validazione approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 228 del 07/08/2025;

CONSIDERATO quindi che il progetto esecutivo, prevede il seguente quadro economico di progetto:

copia informatica per consultazione

		QUADRO ECONOMICO				
VOCI BANDO	A	LAVORI IN APPALTO	IMPORTO LAVORI	ALIQ.	IVA	TOTALE
A	a.1	Lavori di realizzazione di infrastrutture verdi e blu	1.245.941,35	22%	274.107,10	1.520.048,45
	a.1.1	di cui lavori	827.511,83	22%	182.052,60	1.009.564,44
	a.1.2	di cui oneri per la manodopera	418.429,52	22%	92.054,49	510.484,01
A	a.2	Oneri per la sicurezza sulla voce a.1	33.300,40	22%	7.326,09	40.626,49
		Totale lavori	1.279.241,75		281.433,19	1.560.674,94
	B	SOMME A DISPOSIZIONE		ALIQ.	IVA	TOTALE
B	b.1	Sistemi di monitorggio	41.884,47	22%	9.214,58	51.099,05
D	b.2	Incarichi professionali per progettazione e DL, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, rilievi e restituzioni grafiche, indagini preliminari (compresi contributi CNPAIA)	110.492,48	22%	24.308,35	134.800,83
D	b.3	Incentivi funzioni tecniche: quota 2% di cui all'art. 45 D.lgs. 36/2023 compr. contributi assistenziali e previdenziali sulle voci dalla 1 alla 2 per l'attività di responsabile del procedimento, ufficio contratti, ufficio appalti.	25.584,84			25.584,84
C	b.4	Assistenza archeologica agli scavi in fase ececutiva	1.600,00	22%	352,00	1.952,00
A	b.5	Imprevisti, lavori in economia, adeguamenti normativi, adeguamento prezzi, arrontondamenti, Quota per accordi bonari, IVA di legge compresa.	11.602,64			11.602,64
E	b.6	Costi generali definizione e gestione del progetto (spese di gara, Osservatorio LL.PP. ecc...)	89.285,71			89.285,71
		Totale somme a disposizione	280.450,14		33.874,93	314.325,07
		TOTALE	**1.559.691,89**		**315.308,11**	**1.875.000,00**

DATO ATTO che successivamente all'approvazione del Progetto esecutivo con determinazione n. 228 del 07/08/2025, sono state apportate alcune modifiche all'elaborato R7 Capitolato Speciale d'appalto e schema di contratto – Norme generali, per cui si ritiene necessario procedere alla nuova approvazione dell'elaborato stesso;

VISTO a tale scopo la nuova formulazione del Capitolato Speciale d'appalto e schema di contratto – Norme generali, allegato al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che ora, si rende necessario, procedere all'individuazione del soggetto a cui affidare l'esecuzione dei lavori relativi al progetto denominato *"PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL TORRENTE RODANO, ZSC - IT4030021 - ZSC - RIO RODANO, FONTANILI DI FOGLIANO E ARIOLO, AREA PERI-URBANA EST DI REGGIO EMILIA E CANALI IN GESTIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE"* approvato con la citata determinazione 228 del 07/08/2025;

PRESO ATTO:

- che i lavori da appaltare sono interventi di riqualificazione ambientale;
- che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori attraverso procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del D.Lgs 36/2023;

RICHIAMATE altresì le disposizioni di cui all'art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296 così come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30/12/2018, n. 145 che stabilisce l'obbligatorietà del ricorso agli acquisti sui mercati elettronici della pubblica amministrazione per affidamenti di importo pari o superiore all'importo di € 5.000,00 oltre all'IVA di legge;

VERIFICATO che l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

copia informatica per consultazione

VISTI gli articoli 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. in base ai quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

a) il fine che si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente;

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	Riqualificazione ambientale".
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Riqualificazione dell'area del Torrente Rodano, ZSC - it4030021 - ZSC - Rio Rodano, Fontanili di Fogliano e Ariolo, area peri-urbana est di Reggio Emilia e canali in gestione al Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale.
	FORMA DEL CONTRATTO:	ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto che si andrà a stipulare sarà in forma di scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d'uso, con spese e oneri a carico della ditta aggiudicataria
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 278 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori;
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici sul portale Sater – Intercenter ai sensi dell'art. 50 lettera d del d.lgs. 36/2023;
	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	Criterio del minor prezzo ai sensi art. 108 D.lgs. 36/2023.

RICHIAMATO inoltre l'"Accordo per la realizzazione del progetto "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL TORRENTE RODANO, ZSC - IT4030021 RIO RODANO, FONTANILI DI FOGLIANO E ARIOLO, AREA PERI-URBANA EST DI REGGIO EMILIA E CANALI IN GESTIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE", progetto finanziato ai sensi della Determinazione regionale n. 11418 del 04/06/2024 nell'ambito del bando PR FESR 2021-2027 - Priorità 2 - Obiettivo specifico: 2.7 Azione 2.7.1. "Bando per la progettazione e realizzazione di infrastrutture verdi e blu in aree urbane e periurbane". CUP: D88E23000200007, sottoscritto dagli Enti coinvolti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 2 lett. b) nel quale si definisce che il Comune di Reggio Emilia opera come stazione appaltante, con un proprio RUP interno, per conto dell'Ente di Gestione

copia informatica per consultazione

Parchi Emilia Centrale, essendo quest'ultimo privo della qualificazione necessaria ai sensi del vigente Codice degli Appalti Dlgs. 36/2023;

DEFINITO che gli operatori economici da invitare alla procedura saranno quelli dell'elenco fornitori del Comune di Reggio Emilia con idonea categoria e classificazione:

- Categorie di lavoro: OG13 class. III (68%), OG3 class. II (32%),
- CPV: 45262640-9 Lavori di miglioramento ambientale;

RITENUTO inoltre necessario specificare che il criterio di aggiudicazione applicato sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 D.lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del Codice, il metodo individuato per la determinazione della soglia di anomalia è quello di cui alla lettera A dell'Allegato II.2 del Codice,

DATO ATTO inoltre che il paragrafo 10.4.1 del bando approvato con DGR n. 1243/2023 prevede il "possesso da parte di appaltatore/impresa esecutrice di un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, Emas)".

CHE in applicazione dei criteri di sostenibilità per la gestione dei rifiuti è necessaria l'iscrizione al Consorzio REC da parte dell'appaltatore/impresa esecutrice o qualora si impegni ad avviare ad operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero di almeno il 70% in peso dei rifiuti da costruzione e demolizione e non pericolosi;

RITENUTO sulla base di quanto sopra esposto di procedere ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'affidamento dei lavori relativi al progetto *"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL TORRENTE RODANO, ZSC - IT4030021 - ZSC - RIO RODANO, FONTANILI DI FOGLIANO E ARIOLO, AREA PERI-URBANA EST DI REGGIO EMILIA E CANALI IN GESTIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE"*, dell'importo complessivo a base d'asta di **€ 1.279.241,75** per lavori (**€ 827.511,83** per lavori ed **€ 418.429,52** per oneri per la manodopera), di cui **€ 33.300,40** per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati tramite estrazione dall'elenco fornitori del Comune di Reggio Emilia, in possesso dei requisiti previsti dal Codice e dal bando approvato con DGR n. 1243/2023;

PRECISATO che la competenza per la stipula del Contratto spetta all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale;

VERIFICATO che sul Bilancio 2025 è prevista l'entità economica necessaria per la copertura delle spese derivanti da quanto sopra evidenziato;

RITENUTO altresì di procedere contestualmente a prenotare l'impegno di spesa necessario di **€ 1.560.674,94** per dare inizio alla procedura di affidamento dei lavori sopra descritti nel corso del quale sarà individuato il soggetto aggiudicatario;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;

CHE per la presente procedura è stato acquisito il seguente codice CUP_D88E23000200007);

CHE il codice CIG riferito all'esecuzione dei lavori in argomento verrà rilasciato dal portale telematico Sater dell'Agenzia Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna in fase di avvio della procedura stessa;

DATO ATTO che le funzioni di responsabile del progetto, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo

copia informatica per consultazione

2023, n. 36, sono svolte dal Geom. Gabriele Mordini responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio dell'En come da documento di te;

VISTI:
- l'art. 192 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

VISTE le L.R. dell'Emilia-Romagna 6/2005 e smi et 24/2011 e smi;

VISTI i seguenti protocolli sottoscritti dal Comune di Reggio:
- Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici;
- Protocollo d'intesa lavoro nero;
- Protocollo per la valorizzazione e la qualità degli appalti;

PREVIA apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e Bilancio, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e smi;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio;

RITENUTO di provvedere in merito;

PER quanto precede;

determina

1) DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE il nuovo elaborato R7 Capitolato Speciale d'appalto e schema di contratto – Norme generali dell'intervento *"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL TORRENTE RODANO, ZSC - IT4030021 - ZSC - RIO RODANO, FONTANILI DI FOGLIANO E ARIOLO, AREA PERI-URBANA EST DI REGGIO EMILIA E CANALI IN GESTIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE";*

3) DI PROCEDERE con le motivazioni riportate in premessa ed ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'affidamento dei lavori relativi al progetto *"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL TORRENTE RODANO, ZSC - IT4030021 - ZSC - RIO RODANO, FONTANILI DI FOGLIANO E ARIOLO, AREA PERI-URBANA EST DI REGGIO EMILIA E CANALI IN GESTIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE"*, dell'importo complessivo a base d'asta di **€ 1.279.241,75** per lavori (**€ 827.511,83** per lavori ed **€ 418.429,52** per oneri per la manodopera), di cui **€ 33.300,40** per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati tramite estrazione dall'elenco fornitori del Comune di Reggio Emilia, in possesso dei requisiti previsti dal Codice e dal bando approvato con DGR n. 1243/2023;

4) DI STABILIRE il criterio di aggiudicazione applicato sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 D.lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del Codice. Il metodo individuato per la determinazione della soglia di anomalia è quello di cui alla lettera A dell'Allegato II.2 del Codice,
   - Categorie di lavoro: OG13 class. III (68%), OG3 class. II (32%),

copia informatica per consultazione

- CPV: 45262640-9 Lavori di miglioramento ambientale;

5) DI STABILIRE che la procedura verrà espletata dal Comune di Reggio Emilia, in forza dell'accordo operativo stipulato tra le parti, opera come stazione appaltante, con un proprio RUP interno, per conto dell'Ente di Gestione Parchi Emilia Centrale, essendo quest'ultimo privo della qualificazione necessaria ai sensi del vigente Codice degli Appalti Dlgs. 36/2023;

6) DI PRENDERE ATTO che il codice CIG riferito all'esecuzione dei lavori in argomento verrà rilasciato dal portale telematico Sater dell'Agenzia Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna in fase di creazione della procedura stessa;

7) DI DARE ATTO che il responsabile unico del progetto è il Geom. Gabriele Mordini Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, Lavori pubblici e Gestione patrimonio dell'Ente;

8) DI DARE ATTO che la somma di **€ 1.560.674,94**, necessaria per la copertura delle spese derivanti da quanto sopra evidenziato è prevista nel Bilancio 2025/2027, alla Missione 09 Programma 0902 Titolo I Capitolo/Art. 10000206 "PSR MISURA 7.4", che presenta la necessaria disponibilità;

9) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore dell'affidatario saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale, il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche e l'affidatario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10. Le transazioni di cui all'art. 3 della L. 136/10 eseguite dall'affidatario senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, comportano la risoluzione del diritto di contratto, mediante espressa dichiarazione della stazione appaltante;

10) DI DISPORRE l'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione, delle informazioni contenute nel presente atto di determinazione, in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia;

11) DI INCARICARE i servizi competenti dei successivi provvedimenti.

12/08/2025

Responsabile del Servizio
MORDINI GABRIELE

Originale firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate

copia informatica per consultazione

PROGETTO ESECUTIVO

INFRASTRUTTURE VERDI E BLU
"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL TORRENTE RODANO, ZSC - IT4030021 RIO RODANO, FONTANILI DI FOGLIANO E ARIOLO, AREA PERI-URBANA EST DI REGGIO EMILIA E CANALI IN GESTIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE"

CUP D88E23000200007

ALLEGATO R.7
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
E SCHEMA DI CONTRATTO

Marzo 2025

Progettista
Ing. Marco Monaci
Gruppo di lavoro
Arch. Elena Varini
Arch. Massimiliano Magini
Arch. Elisa Landini
Ing. Francesco Miricola (Aequa Engineering srl)
Ing. Stefano Averno (Aequa Engineering srl)
Geol. Giorgia Campana
RUP
Geom. Gabriele Mordini

ING. MARCO MONACI SRL
via Tintoretto, 5 - 41051 - Castelnuovo Rangone (MO)

copia informatica per consultazione

Sommario

TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA5

CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO5

Art. 1 Oggetto dell'appalto5

Art. 2 Ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori5

Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto7

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE7

Art. 4 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento7

Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto8

Art. 6 Disposizioni generali10

Art. 7 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore12

Art. 8 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio13

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE13

Art. 9 Consegna e inizio dei lavori13

Art. 10 Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori14

1.1. Documentazione per l'accettazione dei materiali e rispetto dei CAM14

Art. 11 Sospensioni16

Art. 12 Proroghe18

Art. 13 Premio di Accelerazione – Penali19

a) Premio di accelerazione**Errore. Il segnalibro non è definito.**

Art. 14 Programma dei lavori dell'appaltatore19

Art. 15 Inderogabilità dei termini di esecuzione21

Art. 16 Risoluzione21

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA22

copia informatica per consultazione

Art. 17 Anticipazione22

Art. 18 Pagamenti in acconto23

Art. 19 Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto26

Art. 20 Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo29

Art. 21 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto30

Art. 22 Ritardi nel pagamento della rata a saldo31

Art. 23 Cessione del contratto e cessione di crediti31

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE32

Art. 24 Garanzia definitiva32

Art. 25 Coperture Assicurative33

Art. 26 Variazione al progetto e modifiche al contratto35

Art. 27 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi35

Art. 28 Revisione prezzi36

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA37

Art. 29 Norme di sicurezza generale37

Art. 30 Piani di sicurezza37

Art. 31 Piano operativo di sicurezza38

Art. 32 Osservanza e attuazione del piano di sicurezza38

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO39

Art. 33 Subappalto39

Art. 34 Responsabilità in materia di subappalto45

Art. 35 Pagamento dei subappaltatori45

Art. 36 Subaffidamenti46

CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI47

copia informatica per consultazione

Art. 37 Tutela dei lavoratori47

1.2. Clausole Sociali49

CAPO 10 - CONTROVERSIE51

Art. 38 Riserve - accordi bonari – controversie51

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI55

Art. 39 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione55

Art. 40 Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione56

Art. 41 Presa in consegna dei lavori ultimati57

CAPO 12 - NORME FINALI57

Art. 42 Qualità e accettazione di materiali in genere57

Art. 43 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore58

Art. 44 Custodia e cartello di cantiere63

Art. 45 Spese contrattuali, imposte, tasse63

copia informatica per consultazione

TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessari per la realizzazione dell'intervento di seguito indicato mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (DM 23 giugno 2022).

2. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione dell'opera: **RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL TORRENTE RODANO, ZSC - IT4030021 RIO RODANO, FONTANILI DI FOGLIANO E ARIOLO, AREA PERI-URBANA EST DI REGGIO EMILIA E CANALI IN GESTIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE**.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. L'appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti all'amministrazione aggiudicatrice gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità della stessa.

Art. 2 Ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori

1. L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad Euro 1.245.941,35, oltre ad oneri I.V.A., come risulta dal progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

	Euro
Importo dei lavori soggetti a ribasso	1.245.941,35
Oneri della sicurezza	33.300,40
TOTALE	**1.279.241,75**

2. L'importo dei lavori soggetti a ribasso di cui al precedente comma comprende i costi della manodopera, stimati dalla stazione appaltante in Euro 418.429,52.

3. Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 2 dell'Allegato I.01 al codice si indicano i seguenti dati in relazione alle lavorazioni oggetto del presente appalto:

- Codice ATECO delle attività oggetto dell'appalto secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT: F012, F015, F018
- CPV: 45262640-9 Lavori di miglioramento ambientale
- CCNL da applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto **F012** – EDILI: Industrie e Cooperative; **F015**–EDILI: Artigiane; **F018** – EDILI: P.M.I.

4. L' intervento è finanziato con fondi a valere sulle risorse PR FESR 2021-2027 - Priorità 2 - Obiettivo specifico: 2.7 Azione 2.7.1. "Bando per la progettazione e realizzazione di infrastrutture verdi e blu in aree urbane e periurbane" CUP: D88E23000200007.
Si prevede inoltre un cofinanziamento ripartita tra Comune di Reggio Emilia e Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale in misura proporzionale al valore delle opere di pertinenza di ciascun Ente.

5. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

Lavorazione	**Categoria**	**Importo (€)**	**%**
- Forestazione Urbana - Opere di rinaturalizzazione delle zone contermini ai corsi d'acqua" - Giochi e Calisthenic	OG13 - Opere di ingegneria naturalistica	851.771,79 €	68
- Forestazione Urbana - Opere di rinaturalizzazione delle zone contermini ai corsi d'acqua" - Giochi e Calisthenic	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	394.169,56 €	32

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

Nei lavori relativi rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, comma 53, della L.190/2012 (*lavorazioni sensibili*): c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo;

Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente a misura.

2. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.

3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 29 del presente capitolato speciale.

4. Il contratto che si andrà a stipulare sarà in forma di scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d'uso, con spese e oneri a carico della ditta aggiudicataria (come da regolamento della Stazione Appaltante).

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.

4. Ai fini del contratto si assumono le seguenti definizioni:
- con il termine "appaltatore" si intende l'operatore economico affidatario dell'appalto;
- con il termine "appalto" si intende il contratto di appalto.

Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
   - il presente capitolato speciale di appalto*;*
   - il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008;
   - il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008;
   - il Cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento generale DPR 207/2010;
   - le garanzie di cui al capo 5 del presente capitolato speciale;
   - il computo metrico estimativo ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis, del codice dei contratti, che tuttavia per i lavori a corpo non è vincolante né per i prezzi unitari, né per quanto riguarda le quantità in applicazione dell'art. 59 comma 5-bis secondo periodo del codice dei contratti;
   - CAM DM 23 giugno 2022
   - gli elaborati di progetto;

COD	RELAZIONI TECNICHE
R0	Elenco elaborati
R1	Relazione tecnica *(comprensiva di considerazioni su analisi archeologica, paesaggistica, interferenze, gestione materie)*
R2	Relazione vincoli e inquadramento urbanistico
R3	Relazione Vinca
R4	Proprietà delle aree
R5	Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

R6	Piano di manutenzione dell'opera
R7	Capitolato speciale d'appalto - Norme Generali e Schema di Contratto
R8	Capitolato speciale d'appalto - Norme Tecniche
R9	Fascicolo dell'opera
R10	Criteri minimi ambientali (CAM)
COD	**TAVOLE**
T1	Planimetria generale - Stato di progetto
T2	Planimetria di dettaglio e sezioni - Stato di progetto
	T2.F1 - Sorgente Fontanile Ariolo
	T2.F2 - Tangenziale Osvaldo Piacentini
	T2.F3 - Parco Acque Chiare - Via Mercalli
	T2.F3bis - Parco Acque Chiare - Via Cugini
	T2.F4 - Area pista Ciclabile Reggio - Gavassa
	T2.F5 - Parco Acque Chiare - Via Cardarelli
	T2.F6 - Bosco Dario Fo
	T2.C1 - Rio Acqua Chiara
	T2.C2 - Canale di Secchia
	T2.C3 - Rio Ariolo
	T2.C4 - Fontaile Marciocca
	T2.C5 - Canale Reggio III - Via Gramsci
	T2.C6 - T. Rodano
	T2.D1 - Via Notari
	T2.D2 - Parcheggio Mauriziano
	T2.D3 - Parcheggio Via Lambrakis
	T2.D4 - Via Mazzacurati - Via Monari
	T2.D5 - Parco Mirò
	T2.G1 - Canale di Secchia - T. Crostolo
COD	**ELABORATI ECONOMICI**
E1	Computo metrico estimativo
E2	Elenco prezzi unitari e Analisi prezzi
E3	Incidenza manodopera
E4	Quadro economico di progetto

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

E5	Cronoprogramma dei lavori

solo con ribasso unico percentuale

- l'elenco prezzi.

2. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, ad eccezione del capitolato speciale e dell'elenco prezzi unitari, a condizione che siano conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dall'appaltatore.

Art. 6 Disposizioni generali

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.

2. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:
   - D.Lgs. n. 36/2023;
   - D.Lgs. n. 81/2008.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

4. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto di appalto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

5. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

"*Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)*

1. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

copia informatica per consultazione

2. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (…) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (…)."

6. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice ed all'Ufficio territoriale del governo di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7. L'Amministrazione aggiudicatrice verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

8. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana s.p.a. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

9. Il contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

10. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).

11. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

12. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. L'appaltatore deve inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente."

Art. 7 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del d.lgs 36/2023, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del d.lgs 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del co-dice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori se tecnicamente ed economicamente possibile.

2. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del D.Lgs. 36/2023, l'amministrazione aggiudicatrice prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

3. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente all'amministrazione mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

Art. 8 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso l'amministrazione aggiudicatrice il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona idonea, salvo che la procura non sia stata iscritta presso il Registro delle Imprese.
2. L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del progetto, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, avvalendosi degli strumenti informatici come imposto dall'articolo 5 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ferma restando la possibilità di comunicazione in forma analogica in presenza di disfunzioni accertate degli strumenti di comunicazione digitale.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9 Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, previa convocazione dell'esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. E' facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 e 9 del D.lgs. 36/2023; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

4. Le disposizioni sulla consegna di cui ai commi precedenti si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 3 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 10 Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 278 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni.

3. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma.

-

1.1. Documentazione per l'accettazione dei materiali e rispetto dei CAM

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica l'art. 4 dell'Allegato II.14 al d.lgs 36/2023.
Prima di procedere con una qualsiasi lavorazione devono essere obbligatoriamente presentate al Direttore dei Lavori per l'approvazione, senza invito alcuno e a proprie spese:

- schede tecniche relative alla posa in opera;
- schede tecniche dei materiali e apparecchiature con eventualmente relative schede di posa in opera (Redatte su apposito modulo fornito dalla D.L);
- progetti costruttivi degli impianti meccanici ed elettrici;
- progetto antisismico di staffaggio delle tubazioni-canalizzazioni-apparecchiature aeree;
- copia della Dichiarazione di Prestazione di ciascun prodotto da costruzione che deve essere obbligatoriamente marcato CE;
- progetti delle opere previsti nelle voci dei Computi metrici estimativi.

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

Ogni volta che questo sia richiesto dalla Direzione dei Lavori l'Appaltatore deve elaborare dettagli costruttivi o eseguire un'opera campione per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.
Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'Appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
In tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.
Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori.
L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
Non rileva l'impiego da parte dell'Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata e pertanto non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'Appaltatore.

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment
copia informatica per consultazione

Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'Appaltatore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
I materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno in ogni caso essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n. 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. e dovranno rispettare quanto prescritto all'interno del DM 23 giugno 2022 n. 256 "Criteri minimi ambientali".
Si rimanda al punto 2.5 del sopra citato DM per le specifiche minime da osservare nella scelta e approvvigionamento dei prodotti da costruzione.
La scelta dei materiali da parte dell'Appaltatore e la successiva accettazione degli stessi da parte della D.L. devono rispettare il regolamento emanato della Commissione Europea "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" di cui alla comunicazione della Commissione europea C/2023/111.
Per le opere strutturali l'accettazione dei materiali e dei prodotti ad uso strutturale viene eseguita a cura del Direttore dei Lavori, anche mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione (NTC 2018 - § 11.1).

Art. 11 Sospensioni

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può disporre la sospensione dei lavori redigendo, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale.
Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120, comma 1, lettera c), e comma 2, del d.lgs. 36/2023; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;
b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito

copia informatica per consultazione

controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall'amministrazione aggiudicatrice. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 121, comma 7, del d.lgs. 36/2023.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

5. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinchè quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

6. Ai sensi dell'articolo 121, comma 5, del d.lgs. 36/2023, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 10, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; l'amministrazione aggiudicatrice può opporsi alla risoluzione del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 14.

copia informatica per consultazione

8. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

9. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

10. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 12 Proroghe

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori entro i termini finali ed intermedi di cui all'art. 10 del presente capitolato, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza dei termini suddetti.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre i termini di cui al comma 1, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata al direttore dei lavori, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

4 . La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta sentito il direttore dei lavori; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 10, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

Art. 13 Penali

a) <u>Penale per il ritardo</u>

Ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023, l'amministrazione aggiudicatrice procede ad applicare una penale calcolata <u>in misura giornaliera</u> del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardato adempimento, nelle seguenti ipotesi:

- il mancato rispetto del termine finale o dei termini intermedi di cui all'art. 10 del presente capitolato;

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.
Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

b) <u>Penali per inadempimento</u>

La penale per l'inadempimento è quantificata dall'amministrazione aggiudicatrice in una misura variabile tra il 5 e il 10% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto della gravità dell'inadempimento.
Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In ogni caso, le penali di cui alle lett. b) e c) complessivamente considerate non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

Art. 14 Programma dei lavori dell'appaltatore

1. Ai fini della consegna dei lavori ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la consegna medesima, l'appaltatore deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora l'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il RUP fissa

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal RUP, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

2. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione dell'opera e delle scadenze intermedie di cui all'art. 10 del presente capitolato, con l'eventuale programma dei lavori predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice e deve essere approvato dall'amministrazione aggiudicatrice, mediante apposizione di un visto del RUP, sentito il Direttore lavori. L'Ente committente può chiedere all'appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.

3. Il programma dei lavori dell'appaltatore deve essere elaborato sulla base del Cronoprogramma dei lavori e deve riportare, per ogni pacchetto di lavorazioni, le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date/agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.
4. L' amministrazione aggiudicatrice può disporre, mediante ordine di servizio del RUP, modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell'appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l'appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:
   a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
   b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'amministrazione aggiudicatrice;
   c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'amministrazione aggiudicatrice, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla amministrazione aggiudicatrice o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'amministrazione aggiudicatrice;
   d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
   e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

copia informatica per consultazione

5. L'appaltatore consegna al direttore dei lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato secondo l'andamento effettivo dei lavori. In caso di modifica contrattuale, l'appaltatore è tenuto ad aggiornare il programma lavori entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione o aggiuntivo. In caso di mancato aggiornamento, l'appaltatore incorre nella penale di cui all'art. 13, lett. b).

Art. 15 Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. L'appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori e delle scadenze intermedie individuate all'art. 10 per le seguenti cause:

a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal direttore dei lavori o concordati con questo;
c) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
d) eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
e) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
f) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

Art. 16 Risoluzione

1. Il contratto è risolto di diritto:
a) nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023;
b) nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni nei termini assegnati dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
c) nel caso previsto dall'art. 13 del presente capitolato;
d) nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.;
e) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente capitolato.
In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti alla risoluzione del contratto.

2. L'Ente committente può risolvere il contratto nei seguenti casi:

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

a) nei casi previsti dall'art. 122, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
b) a fronte di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni (art. 122, comma 3, D.Lgs. 36/2023);
c) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente capitolato.

3. Per l'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma 2, viene seguito il procedimento di cui all'art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

4. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e le ulteriori disposizioni previste in materia nel presente capitolato o negli atti a questo allegati o da questo richiamati.

5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

6. Per quanto non previsto dal presente capitolato, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile, nel D.Lgs. 36/2023 e nelle disposizioni normative vigenti che disciplinano casi di risoluzione dei contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni e i casi di recesso.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 17 Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% per cento del valore del contratto di appalto. In caso di variante, l'anticipazione non è integrata.

2. In ogni caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'effettivo inizio dei lavori e alla costituzione dell'appaltatore di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, conforme allo schema tipo 1.3 allegato al D.M. n. 193 del 16/09/2022, di importo pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge e del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori; l'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto in corso d'opera in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione stessa.

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

3. L'anticipazione è calcolata secondo l'art. 125, comma 1, quarto periodo del d.lgs. 36/2023 e gradualmente recuperata in corso d'opera, mediante trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.

4. L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano all'amministrazione aggiudicatrice anche gli interessi legali sulle somme anticipate con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 18 Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 19, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 nonché al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore a euro 500.000.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……..»;
c) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 125, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

4 L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento della predetta fattura entro i successivi 30 (trenta) giorni.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno

copia informatica per consultazione

stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato dì avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 20. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati o contratti aggiuntivi stipulati.

7. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

8. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore;
b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 8;
c) agli adempimenti di cui all'articolo 35 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti dì subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

Si precisa inoltre che l'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore a titolo di acconto previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori mediante la richiesta all'Autorità competente del Documento Unico di Regolarità Contributiva riferito all'Appaltatore e agli eventuali subappaltatori che abbiano realizzato lavori in subappalto nel periodo di riferimento dello stato di avanzamento. Per il pagamento del saldo è richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'Autorità competente, nei confronti

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo S.A.L. liquidato.
Con riferimento ai pagamenti in acconto, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti:

- Appaltatore, nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;

- Subappaltatori che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL. Per i Subappaltatori che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del SAL, il relativo DURC è richiesto con riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata dall'Appaltatore ed accertata dal Direttore lavori.

Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC è richiesto per l'Appaltatore nonché per i subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo SAL liquidato.
Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo.

In attuazione dell'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come inserito dall'art. 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17-bis dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it citando nella causale l'oggetto dell'appalto ed il relativo CIG.
Dovranno pertanto essere rispettati tutti i termini temporali indicati dal citato art. 17-bis, nonché tutte le comunicazioni richieste dalla norma stessa, con le modalità ivi previste. L'amministrazione rispetterà in maniera automatica quanto indicato dall'art. 17-bis del decreto legislativo n. 241/1997, applicando esattamente quanto disposto dalla norma citata.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997, l'Appaltatore non dovrà trasmettere le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori qualora trasmetta, entro la data di scadenza delle fatture, allo stesso indirizzo PEC sopra indicato, la certificazione di cui al medesimo comma 5.

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nel

copia informatica per consultazione

cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'amministrazione aggiudicatrice provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 19 Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto

1. Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni:

a) ***Lavori a misura:*** Dei lavori appaltati a misura sono portate in contabilità le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle stesse i prezzi unitari offerti.

b) ***Lavori imprevisti:*** Per lavori non descritti nell'elenco succitato è applicato il prezzo stabilito con le norme di cui all'art. 27 del presente capitolato speciale di appalto.

2. Per tutte le opere di appalto le quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.
Si stabilisce che:

a.1) Scavi in genere - Oltre gli obblighi particolari emergenti dal presente titolo del Capitolato Speciale d'Appalto e salvo diversa espressa indicazione precisata nell'elenco prezzi unitari (alternativamente nell'elenco descrittivo delle voci) o in subordine nelle norme tecniche del medesimo capitolato, coi prezzi di offerta per scavi in genere, l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

- per taglio piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc., e per lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, in presenza di acqua e di qualsiasi consistenza;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto alla distanza prevista dall'Elenco, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennità di deposito temporaneo o definitivo;
- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradini, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua ed altre condotte in genere, e sopra le fognature e drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

copia informatica per consultazione

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;
- per ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

a.2) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale - Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo l'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe d'accesso alla strada, verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate (la cui superficie potrà venire calcolata anche col planimetro o con sistemi informatici) che saranno rilevate in contraddittorio dell'Impresa in base alle sezioni convenzionali di progetto. Nel prezzo di offerta dei rilevati eseguiti con materie provenienti dagli scavi è compreso il carico, trasporto, scarico e formazione del rilevato a regola d'arte come prescritto dall'articolo relativo.

b) Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente a volume od a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Dal volume delle murature saranno dedotti solo i vani di luce superiori ai decimetri quadrati 50 (cinquanta), salvo l'eccezione di cui al periodo seguente.
I vani dei pozzetti dei tombini compenetrati nelle murature in controripa non verranno però, in eccezione a quanto sopra, dedotti intendendosi compensata la maggiore lavorazione delle spallette e l'architrave.
Nei prezzi di tutte le opere, tanto di fondazione quanto in elevazione in muratura, si intenderà sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature ed i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa o scarico a piè d'opera dei materiali d'ogni peso e volume e per tutte le manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondità di esecuzione, e qualunque sia la grossezza e la forma delle murature in elevazione, il paramento di faccia vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di offerta delle murature, sempreché non sia previsto con pagamento separato.
E' sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque, l'eventuale tubazione a perdere, la formazione delle immorsature e la costruzione di tutti gli incassi per la posa in opera della pietra di taglio.
Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà dell'Amministrazione, come, in generale, per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprietà dell'Amministrazione (non ceduti all'Impresa), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla messa in opera, nonché la messa in opera degli stessi.
Le murature eseguite con materiali ceduti all'Impresa saranno valutate con i prezzi suddetti delle murature con pietrame fornito dall'Impresa, intendendosi in questi prezzi

copia informatica per consultazione

compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto.
Qualunque sia la incurvatura data dalla pianta e alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.

c) Murature in pietra da taglio - La pietra da taglio a pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile.
Le lastre ed altri prezzi, da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.
Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze dalla parte non lavorata in confronto alle dimensioni assegnate alla medesima dati tipi prescritti.

d) Calcestruzzi - I conglomerati cementizi di qualunque genere, saranno contabilizzati a metro cubo, in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eventuale eccedenza ancorché inevitabile dipendente dagli scavi aperti e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste agli spigoli di cateto inferiore ed al più uguale a cm 10. Per le opere in cemento armato non verrà dedotto il volume del ferro nelle stesse compenetrato.

e) Opere in ferro - Il peso delle strutture in ferro verrà computato desumendolo dalle tabelle che risultano da manuali o da quelle delle ferriere, o con pesatura diretta.

f) Tubi in cemento - I tubi di cemento verranno valutati a metro lineare. Le frazioni di metro di lunghezza verranno valutate come metro intero.

g) Delineatori stradali - Indicatori chilometrici - Termine di confine - Nel prezzo unitario dei delineatori stradali, indicatori chilometrici e termini di confine, è compresa ogni operazione e provvista del materiale occorrente per la messa in opera, nonché per ultimo le incisioni delle lettere e dei numeri.

h) Mano d'opera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono stati richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che non riescono di gradimento alla Direzione dei Lavori.
Resta tassativamente stabilito che gli operai in economia devono essere messi a disposizione solo su richiesta della Direzione Lavori, e che quindi non saranno

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

riconosciute e non saranno contabilizzate spese per prestazioni di mano d'opera, se non preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.

i) Noleggi - Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano sempre in buono stato di servizio.
Il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, il noleggio va inteso corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi sono effettivamente utilizzati nell'ambito dei lavori oggetto dell'appalto, previo benestare della direzione lavori.
Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese di trasporto a pie' d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

l) Trasporti - Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del conducente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondente alle prescritte caratteristiche.

Art. 20 Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 5.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

copia informatica per consultazione

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 18, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 125, comma 7, del D.Lgs. 36/2023.

4 Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita cauzione o garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del d.lgs. 36/2023, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;

c) se prestata nella forma di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, deve essere rilasciata da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme allo schema tipo 1.4 allegato al decreto ministeriale 16 settembre 2022 n. 193, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'amministrazione aggiudicatrice entro 24 (ventiquattro) mesi dall' ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 18, commi 7 e 8.

Art. 21 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 19 e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

certificato di pagamento, per causa imputabile all'amministrazione aggiudicatrice, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.

2. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile all'amministrazione aggiudicatrice, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.

Art. 22 Ritardi nel pagamento della rata a saldo

1. Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 20, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle somme sono dovuti gli interessi di mora.

3. Si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 23 Cessione del contratto e cessione di crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

3. Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52.

4. Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione aggiudicatrice, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all' amministrazione debitrice.

5. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non le rifiuti con

copia informatica per consultazione

comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

6. L'amministrazione aggiudicatrice, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori con questo stipulato.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 24 Garanzia definitiva

1. Per la sottoscrizione del contratto è richiesta all'appaltatore una garanzia definitiva da costituirsi con le modalità di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 36/2023 pari al 5% dell'importo contrattuale del d.lgs. 36/2023. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 in virtù di quanto stabilito dall'art. 53 comma 4 bis

2. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall'articolo 117, comma 3, del D.Lgs. 36/2023. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 5, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

3. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell'articolo 23 del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), sarà cura dell'appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.

4. Lo svincolo della fideiussione è regolato dall'articolo 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, fermo restando che lo svincolo della rata a saldo è effettuato solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e fermo restando che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'appaltatore.

5. L'amministrazione richiede al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

copia informatica per consultazione

6. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite lo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 del 16/09/2022 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:
a) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori;
b) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Modena;
c) clausola di inopponibilità, per cui non potranno in ogni caso esser opposte all'Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193/2022 atte a limitare le garanzie, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell'Amministrazione appaltante stessa.

Art. 25 Coperture Assicurative

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare all'amministrazione aggiudicatrice, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato. La polizza deve inoltre assicurare l'amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori medesimi.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, le clausole della polizza devono essere conformi, per ragioni di uniformità e di continuità, allo Schema Tipo di polizza 2.3 approvato con D.M. n. 193 del 16 settembre 2022.

3. La Scheda Tecnica 2.3 deve prevedere:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.
Partita I Opere e impianti permanenti e temporanei: Euro 1.245.941,35
Partita 2 Opere ed impianti preesistenti: Euro 1.000.000 massimo indennizzo
Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a Euro 1.000.000

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.
Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment
copia informatica per consultazione

massimo di Euro 5.000.000,00.
La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori deve comprendere:
a) i danni a cose dovuti a vibrazione
b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere
c) danni a cavi o condutture sotterranee

4. Le inclusioni sopra elencate dovranno essere poste in calce alla Scheda Tecnica o dovranno essere riportate nell'appendice alla Scheda Tecnica e debitamente sottoscritte.

5. In caso di sinistro l'esecutore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate nelle Sezioni A e B della Scheda Tecnica 2.3.

6. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'esecutore dei lavori dovrà trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice la scheda tecnica aggiornata.

7. L'appaltatore si obbliga a costituire una polizza a garanzia di eventuali danni riportati dai prestatori d'opera **(RCO)**, della cui attività lo stesso si avvalga per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. La copertura dovrà ricomprendere le eventuali azioni di regresso da parte di INAIL o di altri Enti aventi diritto ad esperire tali azioni di regresso. La suddetta polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore ad Euro 2.000.000,00 per persona/sinistro.

-

L'esistenza e la validità della suddetta copertura assicurativa RCO nei limiti minimi prescritti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'Amministrazione appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.
A tale proposito, al fine di garantire l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la Ditta appaltatrice si obbliga a produrre all'Amministrazione appaltante:
● copia delle appendici di variazione contrattuale emesse nel corso della durata dell'appalto;
● copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza immediata comunicazione scritta dell'eventuale ricevimento di un preavviso di recesso dal contratto da parte della compagnia assicuratrice.

CAPO 6 – VARIAZIONI

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

Art. 26 Variazione al progetto e modifiche al contratto

1. Le singole quantità di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere soppresse nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate all'appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.

2. Non sono considerate variazioni e potranno essere disposte direttamente dal Direttore dei lavori le variazioni tecniche aventi le caratteristiche previste dall'articolo 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Le variazioni di cui al comma 1 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 27 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Qualora si rendano necessari nuovi lavori per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirli e l'amministrazione aggiudicatrice li valuterà previa la determinazione dei nuovi prezzi con le norme di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14, ovvero si provvederà alla loro esecuzione con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore.

2. I nuovi lavori sono valutati in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni sono valutati, in ordine di priorità:

a) dal prezziario della Regione Emilia Romagna anno 2025 e Assoverde 2025;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. I nuovi prezzi delle lavorazioni sono valutati, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

4. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:

a) Elenco dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia Romagna – anno 2025 e Assoverde 2025

5. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dall'amministrazione aggiudicatrice su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

copia informatica per consultazione

Art. 28 Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023 opera la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo del contratto e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.

(Fino alla approvazione da parte del MIT degli indici di costo delle lavorazioni sulla base delle tipologie omogenee di lavorazione (TOL) al fine di determinare gli indici sintetici revisionali)

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1 si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione.

3. La stazione appaltante verifica semesetrale (mensile, trimestrale, semestrale) la variazione del costo del contratto in base ai suddetti indici ISTAT e la determinazione delle somme dovute, in aumento o in diminuzione, avviene conformemente a quanto disposto dall'art. 5 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii..

4. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'allegato II.2-bis, le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte.

5. La stazione appaltante verifica la variazione del costo del contratto in base ai suddetti indici sintetici, con la periodicità con la quale gli stessi vengono aggiornati, e la determinazione delle somme dovute, in aumento o in diminuzione, avviene conformemente a quanto disposto dall'art. 5 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii..

6. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'allegato II.2-bis, le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte.

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 29 Norme di sicurezza generale

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in questo articolo.

5. Patente a crediti o documento equivalente di cui all'articolo 27 del D.lgs n.81/2008 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, attestazione di qualificazione SOA classifica pari o superiore alla III ^.

Art. 30 Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 salvo quanto espressamente precisato dal comma 2.

2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di

copia informatica per consultazione

cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; la decisione del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

4. Se il coordinatore non si pronuncia entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.

Art. 31 Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

2. L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti.

3. L'appaltatore ha l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 32 Osservanza e attuazione del piano di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

copia informatica per consultazione

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 33 Subappalto

1. In materia di subappalto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. a cui si rimanda.

2. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, salvo che l'operatore economico abbia indicato nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 119, comma 3, del d.lgs. 36/2023, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi all'amministrazione aggiudicatrice prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 119, comma 12, del d.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.
In caso di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro individuato nel presente capitolato per le suddette prestazioni, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente

5. Nel contratto di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto e determinate in coerenza con quanto previsto dall'art. 8 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, lett. a).

6. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

copia informatica per consultazione

a) che l'appaltatore all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie. L'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato;

b) che l'affidatario depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con l'affidatario del subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio; il deposito del contratto di subappalto può essere effettuato, ai sensi dell'articolo 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, mediante allegazione, alla PEC contenente l'istanza di autorizzazione al subappalto, del duplicato del contratto di subappalto munito della firma digitale dei contraenti apposte sul documento in formato pdf/a non modificabile.

c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;

d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);

e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2006.

7. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto - indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto.

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

8. Per l'autorizzazione al subappalto, al fine anche della dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, l'appaltatore deve produrre la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

- Richiesta di autorizzazione al subappalto, redatta secondo quanto previsto dall'articolo 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

- Contratto di subappalto contenente:

  a) l'indicazione dei costi della sicurezza, che in base all'art. 26 del d.lgs. n.81 del 2008, devono essere specificamente indicati nel contratto di subappalto, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile; nel caso in cui il subappaltatore si avvalga, sotto la propria responsabilità, delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza messi a disposizione dall'appaltatore dovrà essere indicata la quota-parte, riferibile all'utilizzo da parte del subappaltatore, del relativo costo per la messa a disposizione da parte dell'appaltatore principale;

  b) l'indicazione dei costi della manodopera ai prezzi di contratto senza alcun ribasso;

  c) la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;

  d) le seguenti clausole, a pena di nullità:
  "Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
  1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'amministrazione aggiudicatrice (...), identificato con il CIG n.(...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (e smi).
  2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all' Ufficio del Governo di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria".
  3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'amministrazione aggiudicatrice.

  "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente."
"E' previsto il pagamento diretto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice in favore del subappaltatore ai sensi e con le modalità dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023."

- Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, circa la sussistenza o meno di forme di collegamento/controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile con l'impresa destinataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

- Dichiarazione dell'appaltatore, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'eseguita verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

- Dichiarazione dell'appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante l'aggiornamento dello stesso, con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

DOCUMENTAZIONE DELL'IMPRESA DESTINATARIA DEL SUBAPPALTO

- dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 da comprovarsi tramite produzione del DGUE;

b) attestazione SOA;

c) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

10. Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione al subappalto o ne comporta la revoca se è stata già emessa e può costituire motivo di risoluzione del contratto di appalto, secondo l'apprezzamento del responsabile del progetto.

copia informatica per consultazione

11. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente all'inizio dei relativi lavori dall'amministrazione aggiudicatrice, previa richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'amministrazione aggiudicatrice abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto.

12. L'affidamento in subappalto è permesso nei confronti di raggruppamenti di impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo al raggruppamento subaffidatario, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonché dei lavori affidati in subappalto;
- che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'appaltatore committente;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'appaltatore committente;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita.

13. É considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare e se queste attività, singolarmente, risultano d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro.

14. L'amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta,

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Art. 34 Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (delitto sanzionato con la reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in subappalto).

3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 35 Pagamento dei subappaltatori

1. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore nei casi di cui all'art. 119, comma 11, del d.lgs. 36/2023, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori.

2. Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 (e smi). Le ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore.

3. L'appaltatore è obbligato a trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

copia informatica per consultazione

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

4. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti dì cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, l'amministrazione aggiudicatrice sospende l'erogazione delle rate dì acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

5. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, accertata dalla direzione lavori ed annotata negli atti contabili.

Art. 36 Subaffidamenti

1. L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il regolare pagamento da parte dell'appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale.

2. Costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'appaltatore o del concessionario delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e comunicati all'amministrazione aggiudicatrice.

3. Il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell'appaltatore, inviano all'amministrazione aggiudicatrice e all'affidatario copia delle fatture inevase.

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

4. Il responsabile del progetto invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 4, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle fatture inevase.

6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui al comma 5 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.

7. Ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, l'Amministrazione aggiudicatrice verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall'appaltatore e trasmessa da questo all'Amministrazione aggiudicatrice prima del pagamento a saldo del subappalto.

CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 37 Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati nonché gli accordi locali e aziendali integrativi degli stessi, vigenti per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia di Modena. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

2. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la

copia informatica per consultazione

normativa vigente.

4. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti:
- Impresa o RTI appaltatrice; nel caso di R.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
- Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL.

5. Con riferimento al pagamento del saldo, l'amministrazione aggiudicatrice verifica il DURC dell'appaltatore nonché dei soli subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo SAL liquidato.

6. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo.

7. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'acquisizione d'ufficio del DURC e dell'attestazione di regolarità retributiva. A tal fine l'appaltatore è tenuto a fornire, in sede di stipulazione del contratto e in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive e complete atte a consentire all'amministrazione aggiudicatrice l'ottenimento del predetto documento da parte dei soggetti competenti.

8. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori.

9. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del DM n. 143 del 25/06/2021, che ha introdotto un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, verrà richiesta da parte della stazione appaltante, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

Così come disposto dall'art. 5 del citato DM, nel caso non venisse attestata la congruità, la

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

Cassa edile/Edilcassa cui è rivolta la richiesta evidenzierà all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni attraverso il versamento alla Cassa edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza del costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilità per la congruità. Decorso inutilmente tale termine, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato al soggetto richiedente, con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca Nazionale delle imprese irregolari (BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
È altresì ammesso che l'impresa affidataria risultante non congrua dimostri il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.
In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC on-line, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.

1.2. Clausole Sociali

Sulla base dell'art. 57 del Codice, del relativo allegato II.3 denominato "Clausole sociali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate" oltre che Decreto 20 giugno 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della rubricato "Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati", si prevedono le seguenti clausole così declinate:

Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 1 comma 1, dell'allegato II.3 al Codice. Nel caso in cui l'affidatario sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, è tenuto a produrre al momento di presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del citato art. 46, co. 2, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal co. 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali e aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 1 comma 2,dell'allegato II.3 al Codice. Nel caso in cui l'aggiudicatario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti è tenuto entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Trascorsi 30 giorni dalla decorrenza dei sei mesi, il RUP intimerà la presentazione della suddetta relazione entro i successivi 10 giorni. In caso di ulteriore inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale calcolata in misura giornaliera pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva. Resta fermo il fatto che le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il limite del 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto. Si rammenta che la violazione del presente obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità ex art. 1 comma 3, dell'allegato II.3 al Codice. Nel caso in cui l'aggiudicatario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.
La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
Trascorsi 30 giorni dalla decorrenza dei sei mesi, il RUP intimerà la presentazione della suddetta relazione entro i successivi 10 giorni. In caso di ulteriore inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale calcolata in misura giornaliera pari al 0,5 per mille, con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva. Resta fermo il limite del 10% dell'ammontare netto contrattuale delle penali pena la risoluzione del contratto.

Requisito della quota del 30 per cento di assunzioni da destinare a nuova occupazione giovanile e femminile ex art. 1 comma 3, dell'allegato II.3 al Codice. L'affidatario, si impegna ad assumere quale requisito necessario dell'offerta, con riferimento alle assunzioni necessarie e funzionali per l'esecuzione del contratto o per la

copia informatica per consultazione

realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, una quota almeno pari al 30 per cento all'occupazione giovanile e femminile così come meglio declinata nelle dichiarazioni rese in sede di gara. Si rammenta che le assunzioni dovranno essere effettuate nel corso dell'intero arco temporale di esecuzione del contratto e la Stazione Appaltante, in sede di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni dovrà verificare l'effettiva realizzazione.

L'obbligo di assunzione del 30 per cento sopradefinito è riferito unicamente alle assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto; il vincolo non sussiste qualora l'appaltatore abbia già in organico tutte le figure utili a portare a termine l'appalto.
L'obbligo di assunzioni del 30 per cento funzionali e necessarie si riferisce anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento.
L'Amministrazione procederà alla verifica dell'obbligo assunzionale in sede di verifica di conformità ai fini dell'emissione del certificato di collaudo/verifica di conformità. In caso di inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale giornaliera pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque nel limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva.

Applicazione CCNL ex art. 57, comma 1, lett. b) del Codice e art. 102, comma 1, lett. a) del Codice; l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato in gara, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

CAPO 10 - CONTROVERSIE

Art. 38 Riserve - accordi bonari – controversie

1. L'appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve di cui all'art. 7 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare sviluppo dei lavori.

2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sull'esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte. Il RUP, convocate le parti e promosso in contraddittorio con le stesse l'esame della questione entro quindici (15) giorni dalla comunicazione impartisce le disposizioni di servizio al direttore dei lavori per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'appaltatore.

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

3. Il direttore dei lavori comunica con ordine di servizio le determinazioni del RUP di cui al precedente comma 2 all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva con le seguenti modalità ed effetti.

4. L'appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere riserva, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.
Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:
- ordine di servizio;
- il processo verbale di consegna dei lavori;
- il registro di contabilità;
- il processo verbale di sospensione dei lavori;
- il processo verbale di ripresa dei lavori;
- il certificato di ultimazione dei lavori;
- il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.
L'appaltatore, quando intende iscrivere riserva, deve farlo nel giorno in cui l'atto stesso gli viene presentato, ad eccezione degli atti di sottomissione e degli ordini di servizio trasmessi mediante posta elettronica certificata (PEC).

5. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Nel conto finale devono comunque essere confermate tutte le riserve in precedenza iscritte che, ove non confermate, si intendono abbandonate.

6. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:
- la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal

copia informatica per consultazione

capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

7. Il direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici giorni) dall'esplicazione della riserva ai sensi del precedente comma 5, primo capoverso, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente all'amministrazione aggiudicatrice la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, il direttore dei lavori incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione aggiudicatrice dovesse essere tenuta a sborsare.

8. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

9. Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro, e invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

10. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le proprie riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

11. Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:
- in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, a norma dell'art. 3, dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023; la richiesta deve essere formulata dall'appaltatore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità e con le modalità di cui al comma 4 e ss. del presente articolo;
- in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 5, dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, ove quest'ultimo non iscriva riserva negli

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment
copia informatica per consultazione

atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
- in caso di sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 8, dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, le contestazioni dell'appaltatore sono iscritte, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione la diffida proposta da quest'ultimo e condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa dei lavori. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale; in ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio;
- in caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione, quando l'appaltatore manifesti il proprio motivato dissenso, esplicando apposita riserva nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto, a pena di decadenza. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, la riserva di cui sopra e iscritta anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva, con precisa indicazione delle cifre di compenso cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

ACCORDO BONARIO

12. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 211 del d.lgs. n. 36/2023.

13. Sulle somme riconosciute, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, previamente approvato dall'amministrazione aggiudicatrice.

14. Il procedimento di accordo bonario e reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, comportano nuovamente una variazione tra il 5% ed il limite massimo del 15% dell'importo contrattuale.

ARBITRATO

15. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 211 del d.lgs. n. 36/2023, possono essere deferite al giudice ordinario.

16. Il foro competente è quello di Modena.

17. E' escluso l'arbitrato.

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 39 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore della regolarità dell'opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 41.

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

Art. 40 Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione

1. Le operazioni di collaudo, compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'Amministrazione, devono compiersi entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le modalità fissate dall'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, salvi i casi per i quali il termine può essere elevato fino ad un anno ai sensi dello stesso art. 116, comma 2. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, come previsto dall'art. 116, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il termine di cui al primo comma è interrotto qualora il collaudatore contesti l'esistenza di errori di progettazione o l'esecuzione a regola d'arte, che rendano necessari interventi correttivi per garantire la stabilità dell'opera e la sua corretta funzionalità.

3. Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo come previsto dall'art. 21 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

4. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente riparato o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento della rata di saldo.

5. L'accettazione delle opere collaudate da parte dell'Amministrazione non esonera l'appaltatore dalle responsabilità derivategli per effetto del contratto dalle vigenti leggi e in particolare dall'articolo 1669 del Codice civile.

6. Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come previsto dall'art. 50 del d.lgs. 36/2023.

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

Art. 41 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate, alle condizioni di cui alla vigente normativa.

2. Se l'amministrazione aggiudicatrice si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle opere onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3 . La presa di possesso da parte dell'amministrazione aggiudicatrice avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4.. Se l'amministrazione aggiudicatrice non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

5. L'amministrazione aggiudicatrice può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del progetto, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 42 Qualità e accettazione di materiali in genere

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.

5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 43 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale, e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, 1'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei

copia informatica per consultazione

veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'amministrazione aggiudicatrice, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'amministrazione aggiudicatrice e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'amministrazione aggiudicatrice intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'amministrazione aggiudicatrice, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per 1'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

copia informatica per consultazione

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 1'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 1'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 1'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale utilizzato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale**;**

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione dì danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione dì dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 1'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle

copia informatica per consultazione

vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'amministrazione aggiudicatrice, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice;

v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

aa) L'appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni *"as built"* delle parti impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese

copia informatica per consultazione

necessarie, previa approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'amministrazione aggiudicatrice (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4 In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.

5. L'appaltatore è altresì obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

6. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o

copia informatica per consultazione

magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima de11'u1timazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.

Art. 44 Custodia e cartello di cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se dì proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice e ciò anche durante periodi dì sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni dì cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell' 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

3. Il cartello dì cantiere è da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 45 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;

d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi il collaudo, gli accordi bonari e le eventuali transazioni.

2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d'appalto.

Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

copia informatica per consultazione

3. Il contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni di legge vigenti. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

copia informatica per consultazione

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE

C o n t r a t t o

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL TORRENTE RODANO, ZSC - IT4030021 RIO RODANO, FONTANILI DI FOGLIANO E ARIOLO, AREA PERI-URBANA EST DI REGGIO EMILIA E CANALI IN GESTIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE

da una parte

per ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE, con sede legale in Viale Martiri della Libertà 34 - 41121 Modena, Cod. Fisc. 94164020367, Part. IVA 03435780360, p.e.c. protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it, che d'ora innanzi sarà denominato anche committente od ente appaltante, Valerio Fioravanti, nato a Villa Minozzo (RE) il 25/05/1965 che interviene alla stipula del presente contratto in qualità di Direttore del Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale, giusto incarico conferitogli dal Comitato Esecutivo dell'Ente con Deliberazione n. 42 del 29/06/2023, per la carica domiciliato presso la sede del Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale, e dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Ente medesimo, in virtù dello Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione n. 10 del 09/03/2015, del "Nuovo Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente Parchi Emilia Centrale", approvato con Delibera del Comitato esecutivo n. 28 del 17.04.2025; ----------

dall'altra parte

per l' Impresa ……., con sede in ……., Via ……... n. …., P.I./C.F. ……., il Sig. ……..., nato a …….. il ……., C.F……..., in qualità di legale rappresentante/ oppure: che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della medesima, in forza dei poteri conferitigli con procura speciale Rep. n. ……. – Raccolta n. ……. del ……., registrata ……. al n. ……... – Agenzia delle Entrate di ……., a ministero del Dott. ……., Notaio in

copia informatica per consultazione

……., conservata a fascicolo. ----------

Premesso che: ----------

- con Determinazione Dirigenziale del Direttore dell'Ente. n. 228 del 07/08/2025, è stato approvato il progetto esecutivo nell'importo complessivo di € 1.875.000,00 il progetto esecutivo relativo alla realizzazione dell'intervento denominato "Riqualificazione dell'area del torrente Rodano, ZSC - IT4030021 Rio Rodano, Fontanili Di Fogliano e Ariolo, area peri-urbana est di Reggio Emilia e canali in gestione al Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale".----------
- con Determinazione Dirigenziale del _____. n. _____ del _____ è stata e indetta la procedura negoziata ai sensi dell'Art. 50 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 s.m.i., per l'individuazione del contraente a cui affidare l'appalto "Riqualificazione dell'area del torrente Rodano, ZSC - IT4030021 Rio Rodano, Fontanili Di Fogliano e Ariolo, area peri-urbana est di Reggio Emilia e canali in gestione al Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale" appalto da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'Art. 50 co. 4 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., per un importo complessivo a base di gara di € 1.245.941,35 inclusi costi e oneri, di cui € 418.429,52 per costi della manodopera ed € 33.300,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.----------
- in virtù della determinazione Dirigenziale suindicata del Servizio ……., _____ del _____2025, di approvazione della documentazione amministrativa alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;----------
- in data …….2025, è stata spedita la Lettera di invito - Registro di Sistema: PI……..-25 tramite la Piattaforma SATER di Intercenter – Emilia – Romagna, con i relativi allegati, agli Operatori Economici individuati secondo le modalità indicate dalla G.G.C. I.D. n. 195 in data 04/11/2021 recante ADOZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA ; ----------
- entro la data del ……./2025 ore 12:00, termine di scadenza presentazione offerte, pervenivano le seguenti offerte (in ordine cronologico):

- in data …… si svolgeva su SATER la 1^ seduta di gara, per l'apertura della documentazione

copia informatica per consultazione

amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti; ----------

- in data …… veniva effettuata su SATER a tutte le imprese partecipanti, la comunicazione di ammissione e di esclusione dei concorrenti ex Art. 90 co. 1 lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. - Registro di Sistema : PI……..-25; ----------
- in data ……/2025, si svolgeva la 2^ seduta di gara d'appalto su piattaforma telematica di gara SATER – IntercentER, per la valutazione delle offerte economiche, il cui esito risulta da Riepilogo Finale su piattaforma SATER; ----------
- come da Riepilogo Finale su Piattaforma telematica di gara SATER – IntercentER, il Seggio di gara ha definito la graduatoria di gara, dalla quale risulta primo classificato il seguente operatore economico:--
- ..... (P. IVA .....) con sede a ..... -

  Via ....., n. ....., corrispondente ad una offerta economica di

  € ..... oltre IVA; ----------
- che in data ……./2025, con Determinazione Dirigenziale. n. …….., legalmente esecutiva in data ……../2025, qui integralmente richiamata, si addiveniva alla aggiudicazione in via definitiva dei lavori in argomento, all'Impresa ……. con sede in …… in Via …….. C.F./P.IVA …….. ; ----------
- a seguito del ribasso offerto, il valore dell'appalto risulta pari ad € …….., Iva esclusa _____
- *(solo in caso di eventuale consegna anticipata)* al fine di assicurare l'inizio delle attività a decorrere dal ……..2025, l'ente appaltante procedeva alla consegna, debitamente motivata, della prestazione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., sottoscritta dalle parti in modalità digitale/olografa, in pendenza della stipula contrattuale; ----------
- con Attestazione del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, agli atti P.G. n. ……. del …../2025, si è dato atto che si sono conclusi, con esito positivo, i controlli sui requisiti generali e morali, economico – finanziari e tecnico – professionali, dell'appaltatore, di cui agli Artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023

copia informatica per consultazione

s.m.i., in quanto l'Ente Appaltante, con riferimento all'Impresa aggiudicataria, ha acquisito in fase di gara presso (FVOE) - Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – AVCPass (Deliberazione AVCP n. 111 del 20 Dicembre 2012 s.m.i.), la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la stipula di contratti pubblici; ----------

- nel presente contratto sono integralmente richiamate le norme previste dalla L. 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

  Al riguardo l'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e si obbliga, altresì, al rispetto del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e di quello dei dipendenti dell'Ente Parchi Emilia Centrale, nei limiti di compatibilità. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'ente appaltante la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della consistenza specifica o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.----------

Tutto ciò premesso,

le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: ----------

1. Confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e l'assumono quale parte integrante e sostanziale del presente atto. ----------
2. Il committente, affida all'appaltatore, che accetta, l'appalto: "Riqualificazione dell'area del torrente Rodano, ZSC - IT4030021 Rio Rodano, Fontanili Di Fogliano e Ariolo, area peri-urbana est di Reggio Emilia e canali in gestione al Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale" **;** ----------
3. L'affidamento dei lavori in oggetto viene dall'ente appaltante conferito e dall'appaltatore assunto sotto l'osservanza assoluta ed inscindibile di: ----------
   - norme, patti e condizioni contenuti nel disciplinare di gara-Lettera d'invito, nel Capitolato

copia informatica per consultazione

Speciale d'Appalto posto a base di gara, negli Elaborati progettuali allegati al provvedimento a contrarre e nell'offerta economica presentata dall'appaltatore, documenti tutti qui integralmente richiamati anche se non materialmente allegati.----------

4. Il valore del corrispettivo, dovuto dal committente all'appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, ammonta ad € ……. (diconsi Euro ……./…..), di cui € …… per costi della manodopera ed € …… per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, (oltre IVA) (contratto a corpo). ----------
5. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell' Art. 117 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., cauzione con somma garantita di Euro ……... (diconsi euro ……../……), mediante polizza fideiussoria n. ……., rilasciata in data …….. da ……... - Ag. Di ……. -, corredata di dichiarazione circa i poteri di firma del fideiussore stesso. ----------

Oppure *mediante*

……..

L'Impresa ……. è/non è in possesso delle certificazioni di qualità ……., in corso di validità, rilasciata da ……..., con sede in ……..., pertanto, usufruisce/non usufruisce della riduzione della garanzia fideiussoria qui prevista, a norma di legge. ----------

6. L'appaltatore ha prodotto, altresì,in copia conforme, la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro n. ……., rilasciata da ……... - Ag. di ……., in corso di validità.----------
7. In attuazione dell'art. 17-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come inserito dall'art. 4 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, si informa che in tutti i contratti dell'Ente, ove applicabile, le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17-bis,

copia informatica per consultazione

dovranno essere trasmessi, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it, .--------

8. Si invita a rispettare tutti i termini temporali indicati dal citato Art. 17-bis, nonché tutte le comunicazioni richieste dalla norma stessa, con le modalità ivi previste. ----------
9. L' Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale rispetterà in maniera automatica quanto indicato dall'art. 17-bis del Decreto Legislativo n. 241/1997, applicando esattamente quanto disposto dalla norma citata. Si sottolinea la possibilità recata dal comma 5 dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997: l'impresa in indirizzo non dovrà trasmettere le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori qualora trasmetta, entro la data di scadenza delle fatture, allo stesso indirizzo PEC sopra indicato, la certificazione di cui al medesimo comma 5. ----------
10. Ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.e ii., la Società ha indicato i seguenti conti correnti bancari dedicati, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: ----------

    - Banca……... cod. IBAN ……... - persone delegate ad operare sul c/c - Sig./ra ……., nato/a a …….. il ……., c.f. …….; Sig./ra ……., nato/a a ……... il ……..., c.f. ……; Sig./ra ……, nato/a a ……... il ……, c.f. ……...; ----------

    Eventuali altri conti su altre Banche: ----------

    - Banca ……... cod. IBAN ……; ----------

    - Banca ……... cod. IBAN ……; ----------

    A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto, devono essere registrati sui conti correnti dedicati sopracitati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3 comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,

copia informatica per consultazione

costituisce causa di risoluzione del contratto.----------

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara CIG: ……. attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in interoperabilità con piattaforma di gara SATER – InterCent-ER.----------

E' fatto obbligo di provvedere alla comunicazione di ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c dedicati. A pena di nullità assoluta, l'aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. ----

Le disposizioni di cui al presente punto si estendono ai subappaltatori.----------

12. Il presente atto è soggetto al Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione Europea il 25.05.2018, che impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.----------

L'Articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.----------

L' Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale, sede legale in Viale Martiri della Libertà 34 - 41121 Modena , Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente contratto, ai sensi del suddetto Regolamento, nomina l'appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali, sino alla scadenza del contratto in essere. L' Impresa, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'Articolo 28 del Regolamento stesso. ----------

copia informatica per consultazione

Il Titolare è tenuto a fornire ai Responsabili del trattamento dei dati personali le istruzioni per il trattamento dei dati alle quali i Responsabili stessi devono attenersi. Di seguito le istruzioni fornite dal Titolare, Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale, alla società, per il trattamento dei dati oggetto del presente contratto. Nello svolgimento delle attività correlate al contratto in essere i Responsabili devono attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate: ----------

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali; ----------
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016”; ----------
- Eventuali Linee Guida e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed eventuali normative successive in materia.----------

Il trattamento dei dati personali e particolari (ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 del Regolamento Europeo 679/2016), nell’ambito dell’attività svolta dai Responsabili per conto del Titolare, avverrà solo nella misura in cui risulta essere indispensabile in relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni di cui i Responsabili sono onerati, come descritto nel presente contratto ed esclusivamente in funzione della realizzazione degli stessi. ----------

I dati cui i Responsabili possono accedere sono solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l’esercizio delle funzioni e per l’esecuzione degli obblighi connessi al presente contratto. Nell’adempimento del ruolo di Responsabili, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell’ambito della summenzionata finalità, i Responsabili devono pertanto: ----------

- trattare i dati attenendosi alle indicazioni del presente atto; ----------
- individuare e nominare per iscritto le persone incaricate del trattamento dei dati e prevedere nell’atto di nomina l’impegno degli incaricati alla riservatezza; ----------

copia informatica per consultazione

- conservare le relative nomine; a tal fine il Titolare potrà richiedere ai responsabili in ogni momento l'esibizione di tali nomine per verificarne la correttezza e la conformità alle norme sopra richiamate; --
- fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per un trattamento conforme al presente atto e alle norme di legge; ----------
- provvedere all'adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza; ----------
- in caso di raccolta dei dati per conto del Titolare, i Responsabili dovranno fornire agli interessati l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016. La formulazione ed il formato dell'informazione deve essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati;-
- adottare ogni idonea misura atta a garantire in modo permanente una circolazione dei dati minimizzata e quindi destinata esclusivamente a coloro che, in virtù delle mansioni che verranno loro affidate dai Responsabili, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle stesse; ----------
- trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e utilizzarli in termini compatibili con queste ultime; ----------
- assicurare che il trattamento dei dati non sia eccedente rispetto alle finalità per la quale sono raccolti e successivamente trattati; ----------
- comunicare al Titolare tempestivamente ogni richiesta dell'interessato ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione al trattamento dati e/o portabilità, fornendo ai soggetti incaricati le informazioni necessarie all'esercizio di tali diritti; ----------
- assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate; ----------
- nel rispetto del principio di accountability, adottare e rispettare le misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi alla tipologia e alle modalità

copia informatica per consultazione

dei trattamenti e curandone l'applicazione da parte di tutti gli incaricati, al fine di evitare, in particolare, rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito; ----------

- adottare idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per gli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso ai dati e di trattamento degli stessi; ----------
- adottare e rispettare procedure per la verifica periodica della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati; ----------
- assistere il Titolare, ove richiesto, nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati o nella consultazione preventiva dell'Autorità di controllo; ----------
- informare il Titolare prima del trattamento, qualora il Responsabile sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ed attenderne l'autorizzazione. ----------

I Responsabili del trattamento non ricorrono ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Pertanto, qualora in qualità di Responsabili vi sia l'intenzione di avvalersi di un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, i Responsabili sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al Titolare. Il Responsabile non ha facoltà di autorizzare i Sub Responsabili a nominare ulteriori Sub Responsabili, se non a seguito di autorizzazione scritta del Titolare.----------

Nel caso vengano riscontrate violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i Responsabili dovranno avvisare il Titolare appena venuti a conoscenza del fatto, corredando per iscritto l'avviso con ogni dettaglio utile a ricostruire l'accaduto e con proposte di azioni correttive, quanto a descrizione della tipologia di violazione e dei dati personali coinvolti, nonché descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione. All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte dei Responsabili o del rapporto contrattuale in oggetto, i Responsabili, a discrezione del Titolare, saranno tenuti: ----------

copia informatica per consultazione

a) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure ----------

b) a provvedere alla loro integrale distruzione, documentando per iscritto la distruzione oppure ----------

c) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento con contestuale distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi informatici del Responsabile del trattamento, documentando per iscritto la distruzione.----------

I Responsabili mantengono indenne il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi nei confronti del Titolare a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza dei trattamenti dati connessi all'esecuzione del contratto di riferimento, che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o di chiunque collabori con lui, qualora il Titolare dimostri che siano stati attuati in violazione delle istruzioni del Titolare stesso o in violazione di norme di Legge.----------

La presente nomina di Responsabili del trattamento ha la medesima durata ed efficacia del presente contratto e pertanto cesserà automaticamente al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'efficacia del contratto stesso.----------

Il Responsabile per la Protezione dei dati per l'ente appaltante, ~~Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, è Lepida S.c.p.A. Via della Liberazione, 15 Bologna Tel. 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it.~~ ----------

13. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di eseguire verifiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni oggetto del contratto; in caso di inadempienze contrattuali da parte dell'aggiudicatario, il committente potrebbe procedere, previo contraddittorio, tramite PEC, nelle forme previste dal D.Lgs. 36/2023 s.m.i., con l'applicazione delle penali indicate dal Capitolato Speciale d'Appalto. ----------

14. Si richiamano, nel presente atto, le clausole previste dal Capitolato Speciale d'Appalto in materia di risoluzione del contratto, nonché le corrispondenti disposizioni del Codice dei Contratti.----------

15. Il committente ha il diritto di recedere dal contratto, secondo quanto disposto dall'Art. 123 del D.Lgs

copia informatica per consultazione

36/2023 s.m.i. ----------

16. L’Appaltatore, prende atto dell’attivazione, da parte dell’Ente appaltante, della piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing”, sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell’interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). ----------

Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018; di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal Comune di Reggio Emilia, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici:https://trasparenza.parchiemiliacentrale.it/L190/?idSezione=231413&id=&sort=&activePage=&search=; nella medesima sezione sono disponibili il manuale operativo per le modalità di segnalazione e i relativi moduli. L’Appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti. -

17. Per la risoluzione di eventuali controversie, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Modena.----------

18. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale stipulazione del presente contratto, soggetta all'imposta di bollo, sin dall'origine, da registrarsi in caso d'uso, ai sensi della vigente legge di registro, sono a carico dell’appaltatore.----------

Il presente atto, che consta di n. ……. pagine a video, sarà conservato, ai sensi dell'art. 44 del “Codice dell'Amministrazione digitale”, in conformità alle Regole Tecniche in materia (D.P.C.M. 3 Dicembre 2013), presso ParER – Polo Archivistico regionale dell'Emilia Romagna – Viale Aldo Moro, 64 – Bologna – struttura accreditata dall' ”Agenzia per l'Italia Digitale” (AgID). ----------

Letto, confermato e sottoscritto mediante l'apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.

copia informatica per consultazione

07/03/2005 n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale”, verificata ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.----------

p. Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale p. l’Impresa

Dott. …….. Sig./Sig.ra ……

copia informatica per consultazione